



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 23/02/2023

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 23/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2023".

L'anno duemilaventitré addì ventitré del mese di febbraio alle ore 19:05 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO		Si
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO	Si	
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA		Si
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	DE MARCHI GIOVANNA	Si	
CONSIGLIERE	SABATTINI CHRISTIAN	Si	
CONSIGLIERE	RISERVATI PAOLO	Si	

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
 Partecipa la Dott.ssa TRAMONTANO ROSA, nella sua qualità di SEGRETARIO Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- l'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, che recita: «*Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*»;

- l'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, che recita: «*Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiama costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali*»;

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che recita: «*[...]per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. [...];

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 37 del 04.03.2008 nonché la successiva deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n. 6 del 14.03.2008, le quali pronunciandosi con riferimento alla normativa sopra richiamata, precisano che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge n. 244/2007 gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (oggi D.Lgs. 50/2016) (cosiddetto "Codice dei contratti pubblici"), in quanto già autonomamente disciplinati;

Considerato:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2023 è stato addotato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 da presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione;
- che in corrispondenza di ogni missione/programma del DUP è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate;
- che, per la realizzazione delle missioni/programmi esplicitati nel DUP, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione 2023/2025, sulla base delle esigenze espresse dai Responsabili dei settori, si può indicativamente prevedere l'esigenza di procedere all'affidamento all'esterno di incarichi di collaborazione autonoma non riferiti ad attività istituzionali stabilite dalla legge, giustificato dai seguenti motivi:
 - a) *trattasi di obiettivi per i quali risulta opportuno acquisire dall'esterno le necessarie e specifiche competenze professionali, legate anche alla soluzione di problematiche giuridiche e/o gestionali di notevole complessità;*
 - b) *impossibilità di utilizzare il personale dipendente in forza all'ente per carenza di professionalità specifica, da valutare caso per caso;*

Visto il regolamento che disciplina l'affidamento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 19.05.2010;

Preso atto, pertanto, della necessità di procedere all'approvazione del "Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2023";

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso i pareri:

- Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

DELIBERA

1) di approvare l'allegato "Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2023 (Allegato "A") riportante l'indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori in cui è suddivisa la macro struttura comunale;

2) di dare atto che l'allegato "A" interessa tutte le forme di collaborazione autonoma, ad eccezione degli incarichi conferiti per attività istituzionali previste dalla legge e quelli relativi all'appalto di lavori o di beni o di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016, come indicato in modo non esaustivo nell'allegato medesimo;

3) di determinare, nell'ambito del Bilancio di previsione 2023-2025, in €. 114.140,24 (pari al 2% della spesa corrente) il limite massimo di spesa per l'anno 2023 per detti incarichi di collaborazione autonoma;

4) di dare atto:

- che nel caso di eventuali nuove o maggiori spese rispetto al limite massimo di cui al precedente punto 3), le relative variazioni di bilancio comporteranno modifica al presente programma;
- che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione";
- di disporre che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, integri il DUP 2023-2025;

5) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Settori, per opportuna conoscenza.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra riportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

Relazione sulla proposta in oggetto il Vice Sindaco Luca Faroni.

La relazione e gli interventi sono registrati su supporto elettronico per essere successivamente trascritti e conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 11;
Astenuiti: 0 ;
Voti favorevoli: 11;
Voti contrari: 0;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali;

Per l'Immediata Eseguità si procede con successiva e separata votazione.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 11;
Astenuiti: 0;
Voti favorevoli: 11;
Voti contrari: 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CINZIA FERRI	IL SEGRETARIO TRAMONTANO ROSA
---------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.